

DECRETO 5 agosto 2002

Attuazione della raccomandazione della Commissione del 27 dicembre 2001, n. 2002/1/CE, relativa ad un programma comunitario coordinato di controlli da effettuare nel 2002 per garantire il rispetto delle quantità massime consentite di residui di antiparassitari sui e nei cereali e su e in alcuni prodotti di origine vegetale. (GU n. 237 del 9-10-2002)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 5, lettera h), della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto l'art. 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Vista la raccomandazione della Commissione del 27 dicembre 2001, n. 2002/1/CE, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L. 2 del 4 gennaio 2002, relativa ad un programma comunitario coordinato di controlli da effettuare nel 2002 per garantire il rispetto delle quantità massime consentite di residui di antiparassitari sui e nei cereali e su in alcuni prodotti di origine vegetale;

Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123, recante attuazione della direttiva 89/397/CEE relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari ed in particolare l'art. 9;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, riguardante i requisiti minimi dei laboratori;

Visto il decreto del Ministro della sanità 19 maggio 2000, recante i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerati nei prodotti destinati all'alimentazione (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 2000), come integrato e modificato dai decreti del Ministro della sanità 10 luglio 2000 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 16 settembre 2000), 3 gennaio 2001 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 34 del 10 febbraio 2001), 2 maggio 2001 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 177 del 1 agosto 2001), 8 giugno 2001 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 203 del 1 settembre 2001) e 6 agosto 2001 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 239 del 13 ottobre 2001) e dai decreti del Ministro della salute 20 novembre 2001 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 30 gennaio 2002), 29 marzo 2002 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2002);

Visto il decreto del Ministro della sanità del 20 dicembre 1980 recante le modalità di prelevamento dei campioni per il controllo dei residui di antiparassitari negli e sugli ortofrutticoli;

Visto che dalle comunicazioni delle regioni e province autonome risulta che solo parte di esse dispongono di laboratori pubblici per il controllo ufficiale accreditati per le analisi sui residui di antiparassitari nei prodotti alimentari;

Rilevato che occorre procedere alla formale adozione del programma di cui alla citata raccomandazione, in base a quanto disposto dall'art. 9 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123;

Decreta:

Art. 1.

O g g e t t o

1. E' adottato per l'anno 2002 il programma comunitario coordinato di controlli ufficiali per garantire il rispetto delle quantita' massime consentite di residui di antiparassitari sui e nei cereali e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, di cui alla raccomandazione della Commissione della Unione europea del 27 dicembre 2001, n. 2002/1/CE.

Art. 2.

Programmazione

1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano destinatarie del presente programma forniscono alle aziende sanitarie locali appositi indirizzi per dare attuazione al programma di controllo ufficiale.

2. Gli indirizzi di cui al comma 1 tengono conto dei criteri uniformi minimi indicati nell'allegato 1 del presente decreto, unitamente alla designazione delle strutture territoriali per il campionamento e dei laboratori accreditati per gli accertamenti analitici.

3. Le designazioni di cui al comma 2 vengono comunicate al Ministero della salute, Direzione generale della sanita' pubblica veterinaria, degli alimenti e della nutrizione.

Art. 3.

Controlli ufficiali del programma
coordinato per l'anno 2002

1. Gli indirizzi di cui all'art. 2, comma 1, prevedono il campionamento e analisi delle:

a) combinazioni prodotto/residuo di antiparassitario indicati nell'allegato 2 (esercizio specifico), sulla base del numero minimo di campioni per ciascuno prodotto pari a 66;

b) combinazioni aldicarb/banana e clorprofam/patata (esercizio di omogeneita), sulla base del numero di campioni per ciascun prodotto pari a 6.

Art. 4.

Prelievo dei campioni e accertamenti analitici

1. Il prelievo di campioni dei prodotti di cui all'art. 3 viene effettuato secondo le modalita' stabilite dal decreto del Ministro della sanita' del 20 dicembre 1980.

2. Per gli accertamenti analitici effettuati dai laboratori pubblici deputati al controllo ufficiale per i residui di antiparassitari nei prodotti alimentari si applicano le metodologie oggetto dell'accreditamento ottenuto.

3. I laboratori pubblici di controllo ufficiale sono tenuti ad operare in conformita' alle linee direttrici per i procedimenti di controllo della qualita' per l'analisi dei residui di antiparassitari di cui all'allegato II della raccomandazione del 3 marzo 1999, n. 1999/333/CE pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L 128 del 21 maggio 1999.

Art. 5.

Elaborazione e trasmissione dei dati

1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano

destinatario del presente decreto trasmettono, entro il 31 marzo 2003, al Ministero della salute, D.G.S.P.V.A.N., i risultati riassuntivi dei controlli ufficiali del programma di cui all'art. 3, utilizzando il modello comunitario "tabella A (esercizio specifico) e il modello comunitario "tabella B (esercizio di omogeneità) riportati rispettivamente negli allegati 4 e 5.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 2002

Il Ministro: Sirchia

Registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 2002

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 142

Allegato 1

CRITERI UNIFORMI MINIMI E MODALITA' DI ESECUZIONE DEL PROGRAMMA COMUNITARIO COORDINATO DI CONTROLLI PER L'ANNO 2002 IN MATERIA DI RESIDUI DI ANTIPARASSITARI.

1. I prodotti alimentari da sottoporre al campionamento ufficiale per l'anno 2002 sono i seguenti:

- pere
- banane
- fagioli (freschi o congelati)
- patate
- carote
- arance/mandarini
- pesche/pesche noci
- spinaci (freschi o congelati).

2. Su tali prodotti devono essere ricercati i residui di antiparassitari elencati nell'allegato 3.

Il numero minimo di campioni per ciascun prodotto da prelevare e analizzare e' pari a 66 in proporzione tale da rispecchiare la ripartizione nazionale, comunitaria ed extracomunitaria sul mercato italiano.

Tale numero e' da suddividere tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano secondo quanto indicato nella tabella 1.

2.1 Punti di prelievo: il prelievo dei campioni viene effettuato preferibilmente alla distribuzione.

2.2 Procedure di campionamento: si applicano le procedure stabilite con il decreto del Ministro della sanità del 20 dicembre 1980.

2.3 Metodi di analisi: per gli accertamenti analitici si applicano i metodi riferiti nel certificato di accreditamento.

2.4 Trasmissione dei dati: la trasmissione al Ministero della salute dei dati sulle analisi deve essere effettuata a cura delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano entro il 31 marzo 2003, utilizzando il modello tabella A riportato in allegato 4.

3. Combinazioni aldicarb/banane e clorprofam/patate (esercizio di omogeneità).

In questo esercizio va prelevata una aliquota in più dei campioni ufficiali da sottoporre ad analisi rispetto alla procedura

usuale prevista.

Nel caso in cui i risultati del campione di laboratorio analizzato hanno evidenziato un livello rilevabile dell'antiparassitario in questione, vengono sottoposti ad analisi i singoli componenti formanti l'aliquota prelevata in piu'.

3.1 Campioni: i prodotti alimentari da sottoporre al campionamento ufficiale per l'anno 2002, sono i seguenti:

banane

patate.

Sui campioni di banane e' da ricercare il residuo di antiparassitario: aldicarb.

Sui campioni di patate e' da ricercare il residuo di antiparassitario: clorprofam.

Il numero minimo di campioni per ciascun prodotto da prelevare e analizzare e' pari a 6.

Tale numero e' da suddividere tra le regioni Umbria e Marche secondo quanto indicato nella tabella 1 di cui all'allegato 2.

3.2 Punti di prelievo: il prelievo dei campioni viene effettuato preferibilmente alla produzione e se possibile da un unico produttore.

3.3 Procedure di campionamento: si applicano le procedure stabilite con il decreto del Ministro della sanita' del 20 dicembre 1980.

3.4 Metodi di analisi: si suggerisce l'impiego del metodo analitico riferito nel certificato di accreditamento.

3.5 Trasmissione dei dati: la trasmissione al Ministero della salute dei dati sulle analisi deve essere effettuata a cura delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano entro il 31 marzo 2003, utilizzando il modello tabella B riportato nell'allegato 5 del presente decreto.